

## **DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI: “ANTIQUARIATO E VINTAGE”**

### **Art. 1**

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2023 è stato istituito il Mercatino degli hobbisti: “Antiquariato e Vintage” (di seguito Mercatino) che si svolge nel centro storico di Sassuolo, preferibilmente in piazza Garibaldi, ogni primo sabato del mese.

### **Art. 2**

La citata Deliberazione ha approvato il Regolamento che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. In particolare, sono previste n. 42 postazioni, di cui 4 riservate agli operatori del commercio sulle aree pubbliche.

### **Art. 3**

Sono ammessi al Mercatino solo gli operatori hobbisti in possesso del tesserino identificativo, e nei limiti sopra indicati, i commercianti su aree pubbliche che presenteranno prodotti di cose vecchie e usate, articoli di modernariato e collezionismo, prodotti di antiquariato e vintage. E' vietata la vendita e l'esposizione di prodotti nuovi, oggetti preziosi, oggetti sottoposti a vincolo del codice dei beni culturali, animali, prodotti alimentari, sementi, esplosivi e armi di qualunque genere o tipo.

### **Art. 4**

Gli operatori che, essendo compresi nelle categorie indicate nel precedente art. 3, vogliono partecipare al Mercatino, devono presentare la Domanda di Ammissione su apposito modulo (allegato 1), compilato in ogni sua parte e firmato. L'Accettazione della Domanda di Ammissione è subordinata alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. La Domanda di Ammissione, dovrà essere inviata al Soggetto gestore (SGP srl - corso Alberto Pio n. 77/B - 41012 Carpi (Mo) - per le prime 6 edizioni).

### **Art. 5**

L'operatore è tenuto ad esporre/promuovere/vendere soltanto prodotti indicati nella Domanda di Ammissione e ad occupare solamente lo spazio espositivo che gli verrà assegnato. È vietato esporre i prodotti a terra.

### **Art. 6**

Gli operatori, per partecipare al Mercatino, sono tenuti al pagamento di una Quota di Iscrizione di 12 € oltre al canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, per ogni giornata. Gli operatori non potranno ospitare né cedere lo spazio espositivo assegnato ad altri soggetti. La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli spazi espositivi è vietata.

### **Art. 7**

L'operatore dovrà pagare l'importo relativo all'area espositiva richiesta e la Quota di Iscrizione entro e non oltre 3gg prima della data del Mercatino e contestualmente inviata al soggetto gestore.

#### Art. 8

L'operatore può svolgere la propria azione promozionale soltanto all'interno del proprio spazio assegnato. E' vietato il volantinaggio.

#### Art. 9

L'operatore, che dopo aver presentato la Domanda di Ammissione, non partecipa al Mercatino, sarà comunque tenuto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

#### Art. 10

L'accettazione delle Domande di Ammissione e la successiva assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva competenza del Soggetto gestore che provvederà, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento e compatibilmente con le esigenze organizzative, all'assegnazione degli spazi. Per esigenze tecniche e merceologiche, il Soggetto gestore si riserva la facoltà di cambiare o ridurre lo spazio espositivo assegnato, anche trasferendolo in un altro spazio; ciò senza diritto per l'operatore ad indennità o risarcimento, per nessun motivo.

#### Art. 11

Per tutto il periodo del Mercatino, per nessun motivo sarà consentita disallestimento, sia totale che parziale, delle merci, materiali e di quanto altro esposto, depositato e collocato negli spazi espositivi, salvo autorizzazione scritta da parte del gestore.

#### Art. 12

Nelle fasi di allestimento e disallestimento e per tutta la durata del Mercatino, l'operatore dovrà adottare il puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e dovrà comportarsi in modo da non nuocere all'estetica degli spazi espositivi vicini e da non arrecare danno o molestie ad altri espositori e al pubblico.

#### Art. 13

Nelle more dell'ordinanza sindacale di cui all'art. 3 del regolamento, le aree espositive vengono messe a disposizione degli operatori, per la fase di allestimento, a partire dalle ore 7:30 del giorno in cui si svolge il Mercatino. Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 8:00, sono considerati abbandonati e si intendono rimessi a disposizione del soggetto gestore, che può disporne a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso. L'operatore deve provvedere all'allestimento dell'area entro le ore 9:00.

#### Art. 14

Nelle more dell'ordinanza sindacale di cui all'art. 3 del regolamento l'operatore dovrà disallestire il proprio spazio espositivo e rimuovere le attrezzature ed i beni di sua proprietà nell'ora successiva la chiusura del Mercatino che avverrà alle ore 19:00 (periodo estivo) e alle ore 18:00 (periodo invernale). E' fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo, entro il termine fissato per il disallestimento, nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione.

#### Art 15

La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli operatori, per la tutta durata del Mercatino, sia nella fase di allestimento che di disallestimento.

Art. 16

L'inosservanza anche di una sola delle predette clausole, dà luogo all'allontanamento dell'operatore dal Mercatino, senza alcun rimborso delle somme pagate. Inoltre, la stessa inosservanza dà diritto al Soggetto gestore di escludere l'espositore dalle successive date del Mercatino.

Art. 17

Il Soggetto gestore, ai sensi della citata Deliberazione consiliare, è stato individuato in SGP srl - corso Alberto Pio n. 77/B - 41012 Carpi (Mo), per le prime 6 edizioni. Nel frattempo, il Servizio competente procederà con l'Avviso per l'individuazione e la sottoscrizione della Convenzione di cui all'allegato 3 della Deliberazione consiliare.